|  |
| --- |
| IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE Aut. Agenzia delle Entrate di Pisa NR. 27304 del 7/6/2016 |

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI PISA**

**E**

**L'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli iscritti presso l'Università di Pisa al Percorso formativo PF 30/60 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023)

L'UNIVERSITÀ DI PISA, CF 80003670504, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Riccardo Zucchi, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 31/12/1957

# E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona del/ della Prof./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. Istituzione Scolastica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail certificata\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Premesso quanto disposto dal D.M. 10 agosto 2017, n. 616, con il quale è stato stabilito che le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso;
* Premesso che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, sancisce la “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come “D.P.C.M. 4 agosto 2023”);
* Premesso che il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 621 del 22 aprile 2024 ha ad oggetto le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;
* Premesso che con il Decreto Rettorale n. 1164/2024 del 31 maggio 2024 sono stati attivati i percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
* Premesso che sono previsti:
* Per il Percorso formativo 30 CFU (PF 30) 0 CFU di tirocinio diretto e 9 CFU di tirocinio indiretto;
* Per il Percorso formativo 60 CFU (PF 60), salvo eventuali riconoscimenti, 15 CFU di tirocinio diretto e 5 CFU di tirocinio indiretto;

 dove ogni credito formativo vale 12 ore di attività in presenza.

Considerata la necessità di disporre di un atto convenzionale che disciplini le attività di tirocinio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

*Art.1*

1. L'Istituto scolastico ospitante, accreditato presso l'Ufficio scolastico Regionale di afferenza, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, gli studenti iscritti al Percorso formativo PF30/60, ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.
2. Nella presente convenzione sono descritte le competenze di ciascun Istituto scolastico in merito all'attivazione, svolgimento e conclusione delle attività di tirocinio formativo.

*Art. 2*

1. La Scuola accoglie i corsisti proposti dall'Università di Pisa che devono frequentare il tirocinio, secondo un progetto formativo predisposto per ciascun tirocinante nel quale sono contenuti i seguenti dati:
* Il nominativo del tirocinante;
* I nominativi dei tutor;
* le attività da svolgere;
* i CFU assegnati al tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
* gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.
1. Il tirocinante è tenuto a:
* svolgere le attività previste dal progetto formativo;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
* frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

*Art. 3*

1. Durante lo svolgimento del tirocinio nella Scuola, l'attività del tirocinante è verificata dai tutor coordinatori e dal/i tutor dei tirocinanti, secondo quanto riportato nell’art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023.
2. Per ciascun tirocinante, la Scuola progetta il percorso di tirocinio, che contempla una fase di tirocinio diretto ed una fase di tirocinio indiretto, come indicato negli allegati del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.
3. Per ogni tirocinante inserito nella Scuola in base alla presente convenzione, il tutor coordinatore, predispone il progetto formativo e di orientamento citato all'art. 2.
4. Le attività di tirocinio, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, dovranno concludersi entro la data riportata nel progetto formativo di cui all’articolo 2.

*Art. 4*

L’Università di Pisa:

* fornisce all'istituto scolastico un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo di cui all'articolo 2;
* attesta la funzione di tutor d'aula svolta dai docenti impegnati nelle attività di tirocinio.

La Scuola si impegna a:

* rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
* segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
* garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

*Art. 5*

1. L'Università di Pisa si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica un contributo massimo di € 250,00 per ciascun tirocinante ospitato;
2. Il contributo sarà versato dall'Università di Pisa all'Istituto scolastico in unica soluzione al termine dei tirocini attivati sul seguente conto:

**CONTO PRESSO LA BANCA D’ITALIA**:

Codice IBAN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Art. 6*

1. L'Università di Pisa si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'lNAIL, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante si impegna a segnalare gli infortuni, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

*Art. 7*

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore (D. lgs. N. 196/2003, novellato dal D. lgs. n. 101/2018 in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679).

*Art. 8*

1. La presente convenzione diventa operativa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, dopo la sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico della scuola che ospita i tirocinanti e del Rettore dell'Università di Pisa.
2. La presente convenzione ha validità biennale rinnovabile tacitamente una sola volta.
3. L’imposta erariale, se dovuta, è a carico dell’Università di Pisa.
4. Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse.
5. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pisa.

Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico (\*)

Università di Pisa, il Rettore (\*)

(\*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse*.*